IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. VI - Giugno 1936

OREMUS
PRO PONTIFICE NOSTRO PIO!

Il 30 maggio corr. il S. Padre Pio XI entra nell'ottantesimo anno.

La schiera eletta dei nostri lettori ascrive a titolo di onore la devozione al Papa; l'abbiamo in retaggio dal cardinale Gennari, dal cardinale Lavitrano, da monsignor Mannucci.

In così fausta ricorrenza ci serriamo al completo attorno al Padre Santo per compiere non un complimento ma un rito.

Al Papa noi vogliamo giurare tutta la nostra devozione.

a) *Conoscere il Papa*, questo Papa, il suo grandioso programma, sviluppo organico di quello dei suoi predecessori, e specialmente dei più recenti Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV.

b) *Far conoscere il Papa*, questo Papa, nell'opera sua multiforme, gigantesca, rettilinea nel campo missionario e in quello culturale, nel campo ascetico e in quello politico, nel campo della vita nazionale dei singoli popoli e in quello internazionale per l'armonia dei popoli, per la pace di Cristo nel Regno di Cristo.

c) *Amare il Papa*, questo Papa, fino all'oblio di noi stessi e farlo amare e imporlo al rispetto dei facili susurroni di ogni campo, ad ogni costo; è più facile susurrare che fare; il Papa preferisce fare, noi seguiamo il Papa.

d) *Lavorare col Papa*, con questo Papa, in ogni campo religioso e civile, domestico e sociale, accademico e operaio, burocratico e libero, economico, artistico, professionale, filosofico, teologico, giuridico, pastorale: e sentir tutta la bellezza di questo nostro privilegio, tutta la passione di questa pacifica e ardimentosa lotta per la civiltà, che è quanto dire per la Chiesa e per la Patria; lavorare e lottare sicuri di vincere.

Pregare col Papa e per il Papa; i nostri lettori sacerdoti offriranno quel giorno il Divin Sacrificio col Papa e per il Papa, i non sacerdoti offriranno la Santa Comunione e tutto il lavoro e tutte le preghiere della giornata: il Signore conservi ancora per molti anni alla Sua Chiesa così valido Condottiero, ne moltiplichi l'attività instancabile e multiforme e la fecondi di salutari frutti sempre più copiosi, *ad multos annos* !

OREMUS PRO PONTIFICE NOSTRO PIO XI
OPEREMUR CUM PONTIFICE NOSTRO PIO XI
PRO PACE CHRISTI IN REGNO CHRISTI.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

(« A. A. S. », vol. XXVIII, 30 aprile 1936, N. 5).

Costituzione Apostolica. *Oceaniae Centralis.* — Dall'estesissimo territorio del Vicariato Apostolico dell'Oceania Orientale vengono staccate le isole *Wallis*, *Futuna* e *Alopi* con gli scogli circostanti e viene eretto il nuovo Vicariato Apostolico sotto il nome *Insularum Wallis et Futuna.* 11 novembre 1935. (« A. A. S. », cit. pag. 153).

Lettere Apostoliche. I. *Constat ex pluribus.* — Viene decorato col titolo di basilica minore il tempio della Madonna, Regina degli Angeli, in Cartagine di Costarica. 26 luglio 1935. (Ib., pag. 155).

II. *Paterna charitas.* — Si dichiara S. Melanio vescovo, patrono principale della archidiocesi di Rennes. 12 febbraio 1936. (Ib., pag. 156).

Lettere. — I. All'E.mo Card. Hayes, legato al Congresso eucaristico di Clevaland per l'America Settentrionale. 20 agosto 1935. (Ib., pag. 157).

II. All'E.mo Card. Leme, sull'incremento dell'azione cattolica. (Ib., pag. 159).

La lettera ha carattere non soltanto pastorale, ma programmatico e, oseremmo dire, constitutivo, legislativo: va quindi meditata nel testo integrale.

Ad Em.um P. D. Sebastianum tit. SS. Bonifacii et Alexii S. R. E. Presb. Cardinalem Leme de Silveira Cintra, Archiepiscopum S. Sebastiani fluminis ianuarii, atque ad ceteros RR. PP. DD. Archiepiscopos et Episcopo Brasiliae. De Actione Catholica aptius provehenda.

PIUS PP. XI

Dilecte Fili Noster ac Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. — Quamvis Nostra de Actione Catholica mens, in primis iam Litteris Encyclicis « Ubi arcano Dei » proposita, pluribus deinde editis documentis aperte declarata sit, tamen, votis nunc vestris libentissime adnuentes et optatis praesertim obsecundantes, quae, cum Romam haud ita pridem venisses, Nobis aperuisti, peculiaria vobis verba de re tam gravi facienda censuimus. Ita enim clarius patebit, quanto-

pere Nos adiutricem operam aestimemus, quam laici ecclesiasticis viris praebere possint, non modo ut fidei veritatem christianosque mores ab insidiis undique minantibus tueantur, verum etiam ut ipsi, Pastorum ductu, validissimum efficiantur auxilium ad rem religiosam civilemque magis magisque perficiendam.

Illud autem Nobis apprime persuasum est Actionem Catholicam esse gratiam Dei singularem tum fidelibus, qui ad suam cum ecclesiastica Hierarchia industriam propius consociandam advocantur, tum Episcopis presbyterisque, qui in sacro munere satius quotidie latiusque obeundo adiutores idoneos inter Actionis Catholicae ordines semper invenient. Quis enim non cernit, apud ipsas catholicas gentes, clericorum copiam omnibus fidelium necessitatibus non suppetere? Atque in ista quoque dilecta natione, ubi Dei religio ac pietas sane excoluntur quotiens tu, Dilecte Fili Noster, tuique in episcopatu Conlegae exiguum sacerdotum numerum, praesertim saecularium, conquesti vehementer estis, in ista, inquimus, regione, quae, natura locorumque situ atque ingenti ipsa amplitudine, maiorem profecto clericorum ubertatem, quam alibi, expostulat?

Quid, quod nunc temporis tot sacro ministerio difficultates obsistunt, tot curae incumbunt, ut Dei ministri universos christifideles in sacerdotali munere obeundo plerumque attingere nequeant? Quid, quod integritas fidei morumque in periculis omne genus quotidie augescentibus versatur, apud praecipuas praesertim nationes, uti in Brasilia, ubi, una cum tot bonis tantisque utilitatibus, tam multa infandaque pullulant germina malorum? Nos quidem novimus quanta apud vos cura ecclesiasticae vocationes excitentur atque foveantur, et clericorum seminaria ad nobilissimum, quem spectant, finem magis in dies idonea reddantur. Huius curae studiique vestri praeclarum documentum exstat Brasilianum in Urbe clericorum Collegium, auspiciis vestris opibusque conditum, quod pontificio nomine exornatum tantopere Nobis, uti scitis, cordi est. Eiusmodi sane labores, caelesti gratia irrorati, indubiam in posterum bonorum fructuum segetem proferent. At vero quanto eorum copia exstabit ditior, si prope manipulos sacerdotum — qui quidem optamus, ut minus atque minus impares ad opus magis magisque ingens efficiantur — densa glomerabunt agmina probi fidique laici, qui sacerdotibus praesto sint ad eorum munus praeparandum vel complendum, vel, si quibusdam in rebus opus fuerit, nonnullis in partibus, uti in religiosa puerorum institutione, etiam supplendum!

Verumtamen in praeclaro hoc certamine, ad regnum Christi tuendum atque amplificandum indicto, necesse omnino est, aeque ac ceteris in proeliis exercitibusque, ut milites ordine, ratione, consilioque procedant. Haud itaque iniucunda vobis erunt monita ac praecepta, hisce litteris breviter comprehensa, quae Nobis suaserunt non modo per-

spectae rerum vestrarum condiciones ac peroptati — in hoc ipso campo — vestri successus, verum longa quoque experientia, quae adiumenta ad propositum finem maxime in singulis nationibus consentanea Nobis ante oculos fere posuit.

Ac primo quidem vos hortamur, ut omni studio ad eorum formandos effingendosque animos incumbatis, qui in Actionis Catholicae agminibus militare velint; horum namque institutio de re religiosa, morali ac sociali ad apostolatum hac aetate efficaciter obeundum perquam necessaria videtur. Itaque initio, non ingentes coacervandae fidelium copiae, sed parvae quaedam cohortes seligendae, quae doctrina usuque praeditae, evangelici fermenti vi totam massam fervefaciant attollantque. Neque vero res ardua erit in singulis paroeciis salutare hoc aggredi opus, molles praesertim fingendo animos puerorum ad christianas excolendas virtutes; at iuvenes quoque, spes ecclesiae patriaeque surgentes, et ipsi viri, quibus tum domestica tum civilis fulcitur societas, ad catholicas sodalitates industriose ciendi.

Illud vero etiam atque etiam commendandum, ut initae consociationes non modo felici vivant concordia, verum aptissime ad unum copulentur: sodalicia nempe paroecialia, dioecesana consiliumque nationale dirigens, omnia congruenter vincta atque contexta sunto. Ut membra scilicet corporis unius, ita invicti exercitus cohortes. Virium compactio non dissipatio; non fortuitus quidam operum concursus, sed ordinata ad commune bonum conspiratio, non singularum partium sponte egerminantis florentisque vitae compressio, sed progrediens artuum viriumque auctus, ita ut decor et venustas cum apta membrorum compositione in toto corpore eniteant.

Incongruum ergo graviterque noxium esset, si in paroeciis, si in dioecesibus ad consequenda eadem fere, quae Actioni Catholicae proponuntur, aliae constituerentur fidelium sodalitates, nullo prorsus nexu vinctae nullamque omnino cum Actione Catholica rationem habentes, vel, eo deterius, cum ipsa misere contendentes. Ita enim singularia commoda, quae parvo fidelium numero ea sodalicia parerent, gravissimo sane eliderentur damno, quae ex dissipatione ac dissolutione catholicarum virium vel conflictu proficiscerentur; quae quidem vires, hisce quidem temporibus, sub Pastorum ductu concordes omnino et colligatae, ut superius diximus, ad Ecclesiae utilitatem exercendae sunt.

Summopere urgenda virium nisuumque unitas minime prohibet, ut, cum varios civium ordines Actio Catholica gremio suo comprehendat, peculiaris singulis cura et institutio tribuatur, ideoque agricolae, opifices, scholastici, artes quaslibet profitentes vel disciplinas callentes singillatim excolantur. Hoc experiendo valde necessarium comperimus ad praecipuum finem Catholicae Actionis consequendum, qui id maxime spectat, ut quisquis sub eius signis militat ibi acer Christi apostolus

existat, ubi exigat vitam. Maxima vero cura in humiliores classes adhibenda, in operarios praesertim agrorumque cultores, quos omni tempore Ecclesia, divini Conditoris premens vestigia, ante omnes diligit atque caros habet, tot miserata labores, quibus illi adsidue urgentur, tantisque anxia periculis, quibus eorum animae, consceleratis turbulentisque doctrinae figmentis inter tenuiores latissime vulgatis, magis magisque periclitantur.

In hac organorum structura aptanda et componenda id valde expedit, ut colligantur et apparentur in singulis dioecesibus, uti potest, sacerdotes laicorumque manipuli, qui, res divinas edocti, liberalitate animarumque studio flagrantes, devoti Apostolicae huic Sedi Pastoribusque dediti, tamquam alacres Actionis Catholicae praecones, paroecias suae dioecesis vel alterius, si vocentur, iussu Episcoporum frequenter invisent, ad praestantiam atque emolumenta Actionis Catholicae clarissima luce conlustranda, ad recte informandos tanti operis moderatores, sine quibus nulla consociationibus datur vivendi fiorendive potestas, ad cunctas denique vires omniaque incepta ita disponenda unaque componenda, ut quaelibet consociatio illud ipsum, quod proprie sibi persequitur, sine ceterarum detrimento plane consequatur. In hoc autem apostolatus genere ipsi quoque seminariorum alumni edoceantur, pariterque mature escolantur sacerdotes recentes, ex iisque nonnulli, perdiscendi gratia, in eas regiones mittantur, ubi Actio Catholica, prosperoque eventu iucundaque fructuum copia, vim suam atque efficaciam manifesto comprobavit.

Quo vero magis in dies idonei efficiantur ad Actionem Catholicam sacerdotes ac religiosi ex utroque sexu et laici fideles, plurimum prodesse censemus, ut frequentes, nunc per diem, nunc per hebdomadam, coetus seu congressus habeantur, ut iam alicubi moris est, addiscendi quidem causa auxiliumque Dei implorandi, non modo ex universa natione, sed etiam ex tota dumtaxat dioecesi vel paroecia, ita ut ii, qui in unum conveniant, per pia exercitia rerumque divinarum meditationes, per lectiones orationesve tempori usuique accommodatas, a peritis rerum socialium et ad Actionem Catholicam pertinentium habitas, et studiose ad apostolatum incendantur, et genuinis Ecclesiae doctrinis haud leviter imbuantur.

Expedit praeterea ad singulos eiusmodi coetus advocare certos sociorum ordines, ut iuvenum, scholasticorum, hominum catholicorum mulierumve, opificum vel eorum qui aliquam artem profitentur, ut medicinam, operam forensem, mercaturam, quaestum etc.; pariterque coetus peculiares conflandi ex sacerdotibus, ex religiosis viris feminisve, ex praeceptoribus ac magistris, etc., ita ut in huius generis congressionibus id potissimum agatur, quod cuiusque consociationis vel ordinis, habita ratione cum religione et apostolatu Actionis Catholicae proprio, quam plurimum interesse videatur.

Bene quidem cognitum est Nobis, Dilecte Fili Noster ac Venerabiles Fratres, nec paucas nec leves, initio praesertim, difficultates huic labori tam nobili ac necessario obstare et officere. Sed ea verba meminisse iuvabit, quae olim Apostolus gentium, divino numine afflatus, proferre non dubitavit: *omnia possum in eo qui me confortat.* Si cuncti igitur ecclesiastici viri laicique fideles, qui in Actionem Catholicam incumbunt, omnem spem ac fiduciam in Deo reponentes, supernis gratiis plane obsecundaverint et singulis Actionis Catholicae industriis, iis quoque, quae parvi momenti videantur, adsiduam sollertemque operam dederint, cetera quoque auxilia, vel extraordinaria, ad incepta feliciter persequenda a Deo adipiscentur. Contra, frustra illi ad novandam christianam civitatem desudabunt, nisi simul aedificabit ipse Deus.

Neque vero tanto operi, praeter divina auxilia, alia quoque adiumenta deesse videntur. Actio enim Catholica numquam alia bonorum genera piaque coepta impedit vel perturbat, nedum destruat ac pessumdet; quin immo omnes boni rectique vias ac rationes excitat, fovet, moderatur; quare ipsa ultro quaerit sociasque sibi addit ceteras vires, institutiones, industrias, quae, licet ab ea seiunctae, ad animarum bonum pari ratione contendunt.

Praevalidum sane amplissimumque Actioni Catholicae adiumentum praestabunt tam multae religiosae ex utroque sexu familiae, quae iam praeclara istic beneficia Ecclesiae attulere. Quod quidem subsidium ipsae semper allaturae sunt, non modo preces Deo iugiter admovendo, vero alacrem quoque operam sacerdotibus navando, etiamsi peculiarem animarum curam non acceperint. Singulari vero ratione, tam religiosi quam religiosae Actioni Catholicae favebunt, si ad ipsam ab ineunte aetate pueros puellasve apparare studuerint, quibus in scholis vel conlegiis moderantur. Initio enim adulescentes ad apostolatus studium suaviter alliciendi, deinde, adsiduo diligentique studio cohortandi, ut ineant Actionis Catholicae consociationes, quae, ubi desint, ab ipsis religiosis promoveantur oportet. Nulla profecto ratio, nulla facultas ad erudiendam in Actione Catholica iuventutem magis idonea videtur, quam quae in scholis conlegiisque exhibetur. Haec autem selectae iuventutis institutio toti ipsi gymnasio vel ephebeo magis erit utilitati; facile enim intelligitur, si lectissimi saltem ex alumnis in quovis instituto ad christianum apostolatum rite informentur, quale et quantum boni ceteri quoque percepturi sint. At ipsis praecipue adulescentibus proficiet, qui ad Actionem Catholicam apparantur; namque, ut pluries declaravimus, caelesti praemoniti doctrina supernaque virtute roborati, in ipsis consociationibus, aetate maxime lubrica provide obvenientibus, praesidium et iuvamen invenient ad pericula, eaque multa et gravia, media in societate in qua necessario versantur, fortiter subeunda invictoque animo superanda. Hac sane ratione ipsae quoque sodalitates atque instituta,

quae ad excolendam pietatem, ad religionis doctrinam latius impertiendam, ad reliqua apostolatus socialis genera fovenda pertinent, auxiliares Actionis Catholicae vires efficientur, atque, ambitu cuiusque integre servato, *concordiam et consensum*, *ordinatam colligationem*, *mutuamque intelligentiam*, quae saepe saepius commendavimus, auspicato firmabunt.

Actio igitur Catholica, rite sapienterque disposita, validisque exornata munimentis opibusque instructa, erit profecto exercitus ille pacificus, qui gloriosum certamen suscipiet ad regnum Christi tuendum ac proferendum, regnum nempe iustitiae et pacis et caritatis. Quocirca Actio Catholica, licet cavere debeat, ut ipsa eius postulat natura, ne politicarum partium studia atque commoda persequatur, tamen ad bonum totius civitatis re et efficaciter spectat, quum liqueat eandem esse « quandam veluti viam ac rationem, qua ad beneficia omne genus nationibus impertienda utitur Ecclesia » (Epist. ad Card. Bertram, 13 Novembris 1928).

Deum denique instanter precamur, ut frugiferos benigne reddat labores, quos tuque, Dilecte Fili Noster, tuique in Episcopatu Conlegae, sollerti clero selectoque grege auxiliantibus, iugiter exantlatis, ut hoc firmum validumque Actionis Catholicae adiumentum ad bonos mores in societate restituendos ubique constituatur, ita ut quam primum in omnibus dioecesibus praeclara haec agmina cogantur e strenuis militibus, qui Dei Ecclesiaeque iura ac rationes fortiter tueantur et quocumque inducant « sensum Christi », qui et singulis et familiis et societati ipsi civili est prosperitatis pignus atque praesidium .

Atque ut incepta vestra recte utiliterque procedant, opportuna auxilia a Deo vobis imploramus; quorum quidem praenuntia itemque praecipuae caritatis Nostrae testis sit Apostolica Benedictio, quam tibi, Dilecte Fili Noster, vobisque, Venerabiles Fratres, cunctoque clero et populo cuique vestrum concredito, iis praesertim qui in Actionem Catholicam operam impendunt, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVII, in festo Domini Nostri Iesu Christi Regis, mensis Octobris, anno MDCCCCXXXV, Pontificatus Nostri quarto decimo.

PIUS PP. XI

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio.

(« A. A. S. », volume XXVIII, 30 marzo 1936, n. 4, pag. 122).

Decretum. — *Tres damnantur libri a Paulo Hectore Santangelo conscripti. Feria IV die 4 martii 1936.*

In generali consessu Supremae S. Congr. S. Officii E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendos mandarunt libros a Paulo Hectore Santangelo conscriptos quibus tituli:

Lutero, Milano, Edizioni Corbaccio, 1932.
Vita di Gesù, Bari, Laterza, 1933.
San Paolo, Bari, Laterza, 1933.

Et sequenti feria V die 5 eiusdem mensis et anni SS. D.N.D. Pius Div. Prov. Papa XI, in solita audientia ex.mo ac Rev.mo Domino Assessori S. Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit, et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 21 Martii 1936.

I. Venturi, *Supr. S. Congr. S. Offici Notarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

(« A. A. S. », vol. XXVIII, 30, apr. 1936, n. 5, pag. 165).

I.

Provisio ecclesiarum.

Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI, successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis, singulas quae sequuntur Ecclesias de novo Pastore dignatus est providere, nimirum:

14 Martii 1936. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis Canadensis praefecit R. D. Patritium Bray, e Congregatione Iesu et Mariae, rectorem Seminarii in archidioecesi Halifaxiensi.

— Titulari episcopali Ecclesiae Miletopolitanae R. D. Ioannem Baptistam Hoecht, canonicum cathedralis Ecclesiae Ratisbonensis, quem constituit Auxiliarem Exc.mi P. D. Michaelis Buchberger, Episcopi eiusdem dioecesis.

21 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Portus Nationalis R. P. Alanum de Noday, Ordinis Fratrum Praedicatorum.

11 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Pharsaliae R. D. Pium Guizzardi, canonicum honorarium metropolitanae Ecclesiae Bononiensis

atque parochum ad S. Mariae a Caritate in civitate Bononiensi, quem deputavit Auxiliarem E.mi P. D. Ioannis Baptistae S. R. E. Cardinalis Nasalli Rocca a Corneliano, Archiepiscopi Bononiensis.

15 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Beneventanae Exc.mum P. D. Augustinum Mancinelli, hactenus Episcopum Aquinatensem, Soranum et Pontiscurvi.

II.

DESIGNATIONES ORDINARIORUM PRO APPELLATIONIBUS

Exc.mus P. D. Zenobius Laurentius Guilland, Archiepiscopus Paranensis, ad normam can. 1594, § 2, Codicis Iuris Canonici designavit pro appellatione in secunda instantia tribunal Ordinarii S. Iacobi de Estero.

Sacra Congregatio Consistorialis praefatam designationem die 27 Novembris 1935 approbare dignata est.

Exc.mus P. D. Thomas Muniz Pablos, Archiepiscopus Compostellanus ad normam can. 1594, § 2, Codicis Iuris Canonici designavit pro appellatione in secunda instantia tribunal Ordinarii Lucensis.

Sacra Congregatio Consistorialis praefatam designationem die 28 Novembris 1935 approbare dignata est.

Exc.mus P. D. Iacobus Carolus Mac Guigan, Archiepiscopus Torontinus, ad norman can. 1594, § 2, designavit pro appellatione in secunda instantia tribunal Ordinarii Londonensis.

Sacra Congregatio Consistorialis praefatam designationem, die 12 Decembris 1935, approbare dignata est.

Em.us ac Rev.mus Dominus Franciscus Assisiensis Vidal Barraquer, Cardinalis Archiepiscopus Tarraconensis, ad normam can. 1594, § 2, Codicis Iuris Canonici, designavit pro appellatione in secunda instantia tribunal Ordinarii Barcinonensis.

Sacra Congregatio Consistorialis praefatam designationem die 20 Februarii 1936 approbare dignata est.

Exc.mus P. D. Gabriel M. Reyes, Archiepiscopus Nominis Iesu seu Caebuanus, ad normam can. 1594, § 2, Codicis Iuris Canonici designavit pro appellatione in secunda instantia tribunal Ordinarii Iarensis.

Sacra Congregatio Consistorialis praefatam designationem die 1ª Aprilis 1936 approbare dignata est.

Sacra Congregazione del Concilio.

Decretum. — *De piis fidelium peregrinationibus ad celebriora Sanctuaria moderandis.*

Inter publicas communesque pietatis christianae in catholica Ecclesia significationes, inde a remotissimis temporibus peculiarem locum sibi iure vindicant piae ad celebriora Sanctuaria, Deo, beatae Mariae Virgini vel Sanctis dicata, peregrinationes, ut quae ad poenitentiam agendam, ad fidem profitendam eandemque firmandam, ad gratiarum

actionem pro acceptis divinitus beneficiis reddendam plurimum conferant.

Nil mirum proinde si, auctis hac nostra aetate itinerum facilitate atque commodis, et ipsae piae peregrinationes evaserint frequentiores opera praesertim et sollertia plurium coetuum, qui fere omnibus in nationibus ad eas promovendas et moderandas constituti sunt.

Nec quempiam latet quas memoravimus itinerum facilitatem et commoditates illud insimul effecisse, ut etiam itinera multiplicarentur, quae alium in finem, recreandi scilicet animos, vel visendi urbes, vel studia et artes colendi, aliaque id genus unice vel praecipue susciperentur.

Quae quidem rerum temporumque conditio ipsis piis ad Sanctuaria peregrinationibus nonnulla profecto incommoda parere potest, nisi vis moderatrix ecclesiasticae Auctoritatis, ad quam religionis ac pietatis christianae actus moderari unice spectat, opportunam, et, quantum res fert, communem ubique inducat disciplinam.

Quapropter haec S. Congregatio Concilii, probante Sss.mo D. N. Pio Pp. XI, locorum Ordinariis mandat ut in memoratis piis peregrinationibus parandis et peragendis serventur normae quae sequuntur:

1. Hae piae peregrinationes characterem vere religiosum semper praeseferant, habeantur et peragantur uti actus ad pietatem christianam pertinentes, atque ab itineribus ob merum solatii finem susceptis probe distinguantur. Quidquid igitur praefato huic fini pio ac religioso minus congruit, omnino arceatur, eaque omnia vitentur, quibus coniici possit has peregrinationes, religionis quidem specie, re autem vera solatii vel oblectamenti causa praecipue fuisse susceptas.

2. Ius pias peregrinationes promovendi, easque moderandi ad legitimam Auctoritatem ecclesiasticam unice spectat. Nulli igitur coetus, ne iis quidem exceptis, qui ab Institutis religiosis vel ab eorum sodalibus excitentur, constitui possunt, qui non sint ab eadem Auctoritate vel promoti, vel saltem approbati; omnesque ea ratione, eoque ordine ac tempore agant quae sint statuta, praesertim si plures coetus eundem finem prosequantur.

3. Eiusdem Auctoritatis ecclesiasticae cura erit ut quaevis pia peregrinatio paretur et ducatur sub moderatione delectorum virorum; nec desit unquam vir ecclesiasticus qui munere fungatur moderatoris spiritualis.

4. In pretiis statuendis, ab his moderatoribus ea ratio servetur ut piae peregrinationes fidelibus quoque tenuioris condicionis patere possint. Nihil igitur ultra a piis peregrinantibus petatur, quam rei exigat prudens administratio, cuiuscumque lucri specie omnino remota.

5. Qui de clero sive saeculari sive religioso sunt, in iis quae spectant harum peregrinationum apparatum technicum qui dicitur, ne se

immisceant, cum ea dignitatem ecclesiasticam minus deceant. Committendum igitur erit hoc munus viris laicis, probis et peritis, a quibus id omnino exigatur ut, advigilante Auctoritate ecclesiastica, in iisdem instruendis nihil sit quod earum fini religioso dissentiat, quin imo omnia pietati christianae congruant, eandemque foveant.

Datum Romae, die 11 februarii anno 1936.

I. Card. SERAFINI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

PROVISIO ECCLESIARUM.

Singulis ut infra datis decretis Sacri Consilii Christiano Nomini propagando, Ss.mus Dominus Noster Pius, Div. Prov. Pp. XI dignatus est sequentes providere Ecclesias:

13 Ianuarii 1936. — Titulari metropolitanae Ecclesiae Ratiarensi praefecit Exc.mum P. D. Anselmum Kenealy, hactenus Archiepiscopum Simlensem.

27 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Usinazensi R. D. Franciscum Demont, quem constituit Vicarium Apostolicum de Aliwal.

27 Ianuarii 1936. — Titulari episcopali Ecclesiae Theleptensi, R. D. Paulum Iosephum Biechy, e Congregatione S. Spiritus, quem constituit Vicarium Apostolicum de Brazzaville.

— Metropolitanae Ecclesiae Scodrensi R. D. Gasparem Thaçi.

— Cathedrali episcopali Ecclesiae Sappensi R. P. Nicolaum Vincentium Prendushi, ex Ordine Fratrum Minorum.

— Cathedrali episcopali Ecclesiae Kandiensi R. D. Bernardum Regno, e Congregatione Silvestrina O. S. B.

— Titulari episcopali Ecclesiae Vesceritanae R. P. Aloisium Georgium Demol, e Congregatione Cordis Immaculati Mariae (de Scheut), quem constituit Coadiutorem cum iure successionis Exc.mi P. D. Augusti Declerq, Vicarii Apostolici de Kassai Superiore.

— Titulari episcopali Ecclesiae Rhodiapolitanae R. P. Ioannem Aloisium Coudert, e Congregatione Oblatorum B. M. V. Immaculatae, quem constituit Coadiutorem cum iure successionis Exc.mi P. D. Aemilii Bunoz, Vicarii Apostolici Yuconensis et Principis Ruperti.

— Titulari episcopali Ecclesiae Gindarensi R. P. Ruggerum Raphaëlem Cazzanelli, ex Ordine Fratrum Minorum, quem constituit Vicarium Apostolicum de Kikow.

10 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Quilonensi R. P. Victorium Dereere, ex Ordine Fratrum Carmelitarum discalceatorum.

ATTI DEGLI UFFICI

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del C. J. C.

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA.

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. – *De Postulatore in causis Servorum Dei.*

D. Utrum, vi canonis 2004 § 3, in Urbe fixam habere sedem teneatur dumtaxat postulator in processibus apostolicis, an etiam postulator in processibus informativis seu ordinariis.

R. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 16 Ianuarii anno 1936.

A. Card. SINCERO, Episcopus Praenestinus, *Praeses.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

II. – *De sacra Communione in nocte Nativitatis Domini.*

D. An canon 867 § 4, collatus cum canone 821 § 2, ita intelligendus sit ut sacra Communio distribui possit in Missa, quae sive iure sive apostolico indulto celebratur media nocte Nativitatis Domini.

R. Affirmative, nisi loci Ordinarius iustis de causis in casibus particularibus id prohibuerit ad normam canonis 869.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 16 Martii anno 1936.

I. Card. SERAFINI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Sacra Congregazione dei Riti.

Martedì 31 marzo 1936: *preparatoria* sull'eroismo delle virtù esercitate dal venerabile Servo di Dio Placido Baccher, sacerdote secolare del T. O. domenicano, rettore della chiesa del Ss.mo Nome di Gesù in Napoli.

21 aprile 1936: generale sulle virtù eroiche esercitate dalla venerabile Serva di Dio Maria Domenica Mazzarello, confondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

TITULUS IV

De poenarum notione, speciebus, interpretatione atque applicatione.

Canone 2215. *Poena ecclesiastica est privatio alicujus boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta.*

Dare un concetto esatto della *pena* fu la fatica di molti. Vollero alcuni la parola un derivato dal greco in quanto suona supplizio o castigo, non in questo d'accordo con altri. In un senso lato *pena* dovrebbe significare ogni afflizione, il che molto ci allontana dal senso giuridico attribuito a tale parola nell'antichità e al presente. Il Grotius la dice « malum passionis ob malum actionis » definizione che implica l'*uso* della pena (1) ma non ne accenna la *fonte* giuridica.

L'uso delle pene è di tutte le legislazioni, imperocchè come ben disse S. Tomaso, « lex de sui ratione duo habet: primo quidem, quod est regula humanorum actuum: secundo quod habet vim coactivam » (2).

Quanto ai primordi, la *vendetta privata* è ritenuta (3) l'originaria maniera di sanzione alla giustizia offesa e quindi di pena. Proporzionalmente all'organizzarsi della vita civile, la vendetta privata è stata sostituita dalla *publica vindicta.*

Quel che sul tema ci dicono i libri santi, per la civiltà che riflettono, è noto: il giure romano, che normalmente rifugge dalle definizioni, in vari testi ci espone delle finalità che la *publica vindicta* si propone, quanto su le pene legali si può dire, col diritto canonico, il diritto penale delle attuali nazioni.

Si ha infatti la pena riparazione del danno (Gaii, 3, 217) *Damnum injuria vindicatur.* (Ulp., pag. 131) *Poena ut noxae vindicta.* Si ha l'esemplarità della pena (Quint., *Decl.* 274, pag. 115) *Omnis poena non tam ad delictum pertinet, quam ad exemplum* (pag. 26, 3 etc.). *Temerarie commissa congrua ultione plectantur.* Si ha il fine dell'emenda (Cod. I, 11, 17) *ut legis severitate perterriti metu poenae desinant sacrificia interdicta celebrare.* (Coll. I, 11, 2) *ut coeteri ejusdem aetatis juvenes emendarentur* (Cod. IX, 27, 1) *ut unius poena, metus possit esse multorum.* Si ha perfino la soddisfazione morale del

(1) *De jure belli et pacis,* l. 2, c. 30, 1.

(2) I^{a}, II^{ae}, q. 96, a. 5.

(3) Vedi sull'argomento il bellissimo cap. III, *La giustizia,* dei *Principii di scienza etica* di De Sarlo e Calò, Sandron, Palermo, 1908.

publico e di coloro *quorum interest* in modo speciale, in seguito alla *vindicta publica* eseguita (*Dig.*, 48, 19 etc., f. 15). *Solatio sit cognatis et affinibus interemptorum, eodem loco, poena reddita.* E, come correttivo sociale, la pena è integrata dal premio (Ulp., Fr. 1, *Dig.* I, 1) *Bonos non volumus metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes* (1), il qual testo richiama l'altro chiarissimo (nov. 17, 15 etc.): *Poena constituitur in emendationem hominum.*

Sul fatto, come sempre, si esercita la speculazione, e mentre nel foro ecclesiastico del secolo XII diveniva pacifica la distinzione del foro interno e del foro esterno, e di poi in mezzo a grandi contrasti, pel rinato studio e culto del diritto romano, anche quella (2) del civile dall'ecclesiastico, corroborata dalle profonde elucubrazioni della scolastica, restando sempre alla Chiesa il diritto di infliggere *paenitentias ratione peccati.* (Inn., III, c. *Novit. Trid.*, c. 8, Sess. 24 *De ref.*), tardi si proposeo i giuristi nel secolo XVIII il problema del *fondamentale perchè* la società (qualunque ella si sia) infligge pene (*principio primo*). Sorsero allora i vari sistemi di cui dicemmo (3). nei *prolegomeni*, e portarono a questa disputa il proprio contributo anche i nostri dottori. Qualunque sia il pensiero di questi ultimi, è canone ammesso dai medesimi, che a differenza della società civile la Chiesa nel suo giure penale, prima intende la salute dell'individuo, poi il bene della società, seguendo *anche*, per ciò stesso, il naturale divenire del convitto civile. La *difesa dell'ordine giuridico* che la regge, ha questo presupposto, come si addimostra anche dal presente canone 2215.

Fra i rilievi più interessanti che la speculazione e dottrina criminale contemporanea offre agli studiosi e ai legislatori, sono da notare: I. Che la pena non potendo (*sempre almeno*) riparare al male materiale prodotto dal delitto, sempre in qualche misura ripara quello morale; o nel delinquente stesso, o nei membri della convivenza sociale; II. Che essa dev'essere *personale* «non occidatur pro filio pater, vel viceversa»; III. Non *pervertitrice* cioè a dire non produca più male che bene, v. g., se atroce, sproporzionata ecc.; IV. *Riparabile* per ovviare eventualmente ad errori giudiziari (4); V. *Non redimibile* per togliere la speranza della impunità; VI. *Pubblica ed esemplare*; VII. *Eguale per tutti*; VIII. In se *divisibile* per seguire i gradi del delitto.

Con i caratteri che le sono proprii ed essenziali, la pena canonica riveste anche i descritti e nel modo migliore che si possa immaginare, nei confronti di qualunque diritto penale costituito (5).

---

(1) Vedi altre testimonianze in FERRINI, *Dir. pen. rom.*, cap. II; DE MAURI, op. cit., pag. 171, *Poena.*

(2) DANTE ALIGHIERI, *De Monarchia*, l. III, c. 3; LUGO, *De veritate fidei*, Diss. 19, n. 96 seg., contro le pretese dei *Decretalisti.*

(3) Utilità, conservazione, emenda, giustizia, difesa ecc.

(4) Entra qui la *vexata quaestio* della pena di morte. È fuori del nostro proposito dirne, ma il criterio indicato della *reparabilità*, qualunque sia il giudizio che si voglia dare sulla pena di morte, resta almeno come norma generica.

(5) Vedi quanto dicemmo dello *jus gladii* e quanto della *vis armata Ecclesiae* dice, col VECCHIOTTI, IV, l. 7 e il BIANCHI, *Della potestà indiretta*, IV, § 4, n. 13, il card. CAVAGNIS, op. cit., 1, n. 339–340 seg.

Una critica recente (Romano di Falco in *Scuola positiva* ecc. 1919, pag. 159 seg.) imputa a indebita subordinazione del fine del ristabilimento dell'ordine giuridico al fine dell'emenda del colpevole il fatto che il canone 2216, come tosto vedremo, mette in prim'ordine le pene medicinali, poi le vendicative. La critica non tiene nel dovuto conto la differenza più volte, e anche testè notata, fra il fine della società religiosa e quello (immediato) della società civile; ma a prescindere da questo, ella disconosce il nesso intimo che porta la pena medicinale a realizzare il più compiutamente che si possa desiderare il fine della vendicativa nella finale tutela e ristabilimento dell'ordine giuridico, disciplinando ad esso la coscienza del delinquente.

Veniamo al canone 2215; è detto:

Poena ecclesiastica est privatio alicujus boni. La pena è detta *privazione.* Privare implica sottrazione: 1° di ciò che è dovuto almeno come diritto se non come uso, nelle ordinarie e normali contingenze; 2° di ciò che si possiede, quando si tratti di pena. Non è quindi semplice negazione il concetto-base della pena. È bellamente espresso dal c. IV *De poenit*, Dist. III, che chiama la pena: *lesione* « Poena enim proprie dicitur *laesio quae punit et vindicat quod quisque commisit.*

È detto: Privazione di *un qualche bene.* Sono compresi tutti quei beni che sono proprii dell'uomo: la libertà, l'integrità fisica, le ricchezze, l'uso dei diritti civili, ecc. (*per alcuni*) la stessa vita, e divengono oggetto di sanzione penale. Così il c. IV, Dist. III: « Omnis lex aut permittit aliquid... aut vetat... *aut punit, ut qui sordem fecerit capite plectatur* ». La pena ecclesiastica comprende in più la privazione dei beni spirituali la cui amministrazione è propria della Chiesa, e l'uso dei diritti che competono al fedele, come tale, o come avente stato distinto, ufficio, o dignità (can. 2256, n. 2).

La efficacia di queste privazioni autoritative al fine che il legislatore si propone è dimostrata dal fatto: i malvagi che vivono in ogni società rispettano la legge per la pena: « coactio legis ad hoc ut necessaria, ut illi qui persuasionibus ad bonum non inclinantur, per poenas cogantur ». S. Tomaso da *Aristotele* in fine *Eth.* (in lib. III, Sent. Dist. XL, q. 2 soluz.). Senza sanzione penale, infatti, è nulla l'efficacia delle leggi. D'altra parte è anche vero, che *nelle pene* qualunque società *priva* chi attenta al bene comune *dei beni* che la stessa società almeno in gran parte conferisce (1). Il cittadino ha molto di quel che è, e la possibilità di rendersi più perfetto, dalla società civile; il cristiano dalla società religiosa e civile insieme.

Il precedente canone determina la natura dei beni che può togliere la pena ecclesiastica, quando asserisce alla Chiesa il diritto d'infliggere ai suoi sudditi pene *spirituali* e *temporali.* L'autorità della Chiesa si porta a tutto l'uomo, anima e corpo, e la singolarità del diritto che gode non è solo la superiorità sopra qualunque altro e la sovranità; ma in un vasto limite una

---

(1) Senza cadere negli eccessi della *statolatria*, si deve ritenere che come la vita comune completa nel proprio diritto ogni altro che lo precede, così è affidata alla autorità sociale la tutela giuridica di ogni diritto offeso. Il beneficio, quindi, di essa si estende a tutte le forme di vita naturale, che per la vita comune raggiungono il loro fine proporzionato.

esecutiva e pratica comprensione cui nulla completamente sfugge. *Non satis esset Ecclesiae provisum, si careret potestate puniendi poena temporali.* De Castillo, op. cit., Disp. 1.

Una classe intermedia che ha dello spirituale e del temporale, sono certi rimedi penali e penitenze specialmente pubbliche. (Cfr. Tit. X, h. l.).

Circa i beni spirituali che può togliere la pena ecclesiastica giustamente osserva il chiar. Lombardi, op. cit., III, p. 38: « Notandum haud repugnare quod quis privetur bono spirituali, quum per spiritualem poenam solummodo certa bonorum genera seu bona accidentalia auferantur, *et quidem majoris spiritualis boni intuitu* ». Vedi ad esempio, i beni spirituali di cui priva la scomunica al canone 2257 seg.

Circa i beni temporali ancora è da non dimenticare la ragione di legittima difesa che vi trova il chiar. Taparelli, op. cit., 1482: « Ogni società esterna (dice il filosofo) dovendo governare l'esterno dei sudditi, va soggetta ad *esterne* resistenze e *violazioni* . . . La Chiesa è anche società esterna . . . Dunque – al *delitto* – deve imporre tal pena che ne freni gli eccessi futuri e ne riordini i passati ».

Con il che, anche qui, non si esclude, come fu già notato, anzi si tende a meglio ottenere la salute spirituale del delinquente, come intento primo, onde liberarlo dal *peccato.* « Cum Ecclesia crimina insectetur . . . directius non propter ordinis externi deturbationem, sed ob . . . justitiae supernaturalis in delinquente jacturam, scilicet propter peccatum , . . . poenae in foro externo latae (*anche temporali*) . . . pro suo fine non consistunt in foro externo, sed agere intendunt *in forum internum conscientiae*, nimirum *ut peccator convertatur* et vivat, et reliqui fideles a delinquendo seu a peccando deterreantur ». Così il cardinale Lega *De del. et poen.*, n. 60.

. . . *ad delinquentis correctionem.* Questo fine della correzione del delinquente la pena ottiene sia essa spirituale o temporale in quanto è *medicina.* Il seguente canone ci darà la distinzione in pene medicinali – vendicative – rimedi penali e penitenze, come qualifiche discretive in senso proprio e singolare, dei singoli mezzi di cui si compone l'assetto penale ecclesiastico; ma la generica finalità medicinale è in tutti compresa e sostanziale, come dicemmo testé con le parole del cardinale Lega, e appare dai nn. 1–2 dell'Istr. della S. C. Epp. Regg., 11 giugno 1880 « Ordinario pastorale onus incumbit disciplinam *correctionemque* clericorum a te dependentium curandi . . . remediis utendo canonicis (I) . . . ex his alia praeveniunt alia reprimunt et *medelam* afferunt . . . Priora . . . ut *impediant* . . . altera, ut (delinquentes) *sapiant*, reparentque . . . consequentias (II) » (1). Vecchiotti, 11, § 49.

. . . *et delicti punitionem* . . . Questo secondo fine collegato all'emenda del delinquente, nella mente della Chiesa, è la *ristorazione o riparazione dell'ordine sociale leso o turbato dal delitto* (vedi sopra al canone 2195). Si è fatta questione se la Chiesa possa infliggere pene a scopo puramente vendicativo (Cavagnis, loc. cit., 299) ma, tenendo presente il legame

(1) « Leges, quae *tantum* impedirent actus externos, *non* consequerentur finem Ecclesiae », Cavagnis, op. cit., 301.

intercedente fra le due finalità, la risposta è ovvia. Anche la *vindicta* nel senso canonico per lo scopo ultimo che si prefigge la Chiesa ha valore di emenda ed esemplarità. « non eo sensu quo proprie sumitur vindicta et talionis lege *punitur crimen* . . . inter finem emendativum et exemplarem non est repugnantia, quia unus alterum non excludit » così il Cavagnis al n. 300; e il cardinale Lega, op. cit. 66 « Ecclesia quia semper studet animarum sanctificationi, malum *passionis* dirigit non in *vindictam* criminis, seu in expiationem delicti, per malum poenae seu passionis, sed *in primis* ad emendationem delinquentis, *deinde* autem ad auferendum scandalum criminis, atque ad detenendos alios a delinquendo ».

In quanto la punizione del delitto toglie lo scandalo e allontana con la sua esemplarità altri dal commetterlo, *ristora e ripara l'ordine sociale* (1). Con il che non si vuol dire che la *pena ecclesiastica* non ottenga il fine che ogni giure penale raggiunge, il rispetto cioè alla *giustizia in sè*, o, come si volesse dire, a quell'ordine assoluto che collega con *la legge eterna* ogni conato di legge positiva (2).

Per questo, è collegato con un debito verso la giustizia *commutativa* l'ufficio di punire i delitti, per qualunque avente suprema autorità, secondo S. Tomaso « principibus potestas publica committitur ad hoc, quod fuit *justitiae custodes* » (2^a, 2^{ae}, q. 80, a 1, ad 1; 2^a, 2^{ae}, q. 66, a. 8, c.) e ancora « ex parte punientis, poena habet *rationem ordinis* » (Q. Q. disp. *De malo*, q. I, a. 5, ad 12).

In concreto però, nonostante che la punizione ecclesiastica implichi emenda, sia che questa non riesca nel fatto pel delinquente, o riesca, il legislatore, se ancora lo creda necessario, mai rinunzia alla riparazione dello scandalo e alla esemplarità. Il canone 2248 è relativo a pena *medicinale*, cioè a censura: stabilisce: . . . « a censura absolvens potest, si res ferat, pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere », il che richiama il disposto del canone 2222, § 1, dove la necessità di riparare lo scandalo, o la speciale gravità per la trasgressione di una legge *non sancita con pena*, consente al superiore di stabilire la giusta pena, e di infliggerla. *Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua justa poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat etc.*

Qui l'arbitrio del superiore si porta alla coscienza del fedele, pel quale ogni legge è sacra, e ogni notevole infrazione della medesima, è danno per la collettività. E il provvedimento *ha ragione di pena*, a differenza del caso previsto dal § 2 dello stesso canone, ove pure la ragione di scandalo è contemplata (3).

---

(1) Chelodi, *De pers.*, n. 18; Wernz, VI, 73.

(2) Meyer, *Phil. mor.*, II, 691: qui . . . characterem vindictae . . . a systemate poenali . . . excludi contendunt, intimam naturam ipsamque ideam criminalis justitiae pervertunt ».

(3) Vedi della *suspensio ad cautelam*, Lega, op. cit., 190; D'Annibale, I, 385, il mio *De suspensione ex informata conscientia*, 2191 e per le fonti, cap. 13–14, *Caus.*, 2.

. . . *a legitima auctoritate inflicta.* L'autorità legittima in qualunque società e nella Chiesa è la fonte giuridica della pena. Quest'ultima parte della definizione presentata dal canone, insieme alla parola *ecclesiastica* aggiunta a *poena* differenzia la pena ecclesiastica da qualunque altra, perchè, in sostanza, ogni pena si propone, in qualunque codice legislativo-penale, la correzione del delinquente in qualche grado, e la vendetta esemplare a reintegrazione dell'ordine, mediante la sottrazione afflittiva di un qualche bene posseduto (1). Resta salvo con ciò il detto circa le differenze dei fini delle due società, e le conseguenze che ne discendono, circa il termine immediato delle *pene.*

Il principio che legittima la pena è enunciato al capitolo 35: *De sent. excomm.*, V, 39 *Respondemus quod . . . Praelati excessus corrigere debeant subditorum* etc. Ne dice S. Tomaso a 2ª, 2ae, q. 33 a 61 « Duplex est correctio delinquentis: una quidem *pertines ad Praelatos* quae ordinatur ad bonum commune et habet *vim coactivam* . . . alia correctio fraterna etc. ». Pel diritto vigente il canone 2220 al § 1, stabilisce: « *Qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere*; qui judiciali tantum, possunt solummodo poenas legitime statutas applicare ». Vedi tutto il titolo V: *De superiore potestatem coactivam habente*, h. l. Inoltre, la estensione *oggettiva* del potere competente è enunziata dal canone 2195 e dal canone 2198 che sopra abbiamo esposti. Vedili al proprio luogo, col canone 1553 circa la competenza giudiziaria relativa. È detto in questi ultimi due, anche dell'eventuale concorso con l'autorità civile, sia nel sancir pene, come nel giudicarne.

(*Continua*) M. PISTOCCHI

STUDI

I

Le cause di Beatificazione e Canonizzazione.

SGUARDO GENERALE.

La interpretazione autentica del canone 2004, § 3, che riportiamo a pag. 172 di questo fascicolo, sul Postulatore nelle cause dei Servi di Dio, ci offre gradita occasione di toccare un argomento che ci sta tanto a cuore e del quale da tempo avremmo voluto parlare, ma ne siamo stati sempre impediti per difetto di spazio. È un argomento che poco o nulla è noto agli stessi canonisti e perfino ai processualisti; mentre offrirebbe campo fecondo non solo per gli studi giuridici, ma anche per l'alimento della pietà nei sacerdoti e nel popolo e all'occasione anche per l'apologetica. Chi conosce a traverso quali severe meticolose cautele si arriva alla canonizzazione, chi sa che talora le cause più belle si arrestano o

(1) « Si autem malum feceris time, non enim sine causa (principis) gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei qui malum agit ». *Ad Rom.*, c. 13,5 PAULUS.

naufragano per quelle che ai profani parrebbero leggerezze, chi sa come i più alti valori della teologia, dell'ascetica, della mistica, della storia, delle scienze naturali, della medicina, della psichiatria e psicopatologia si trovano in queste cause a dare il loro più delicato responso, certo concepisce della Chiesa e della sua santità quella stima, quella ammirazione, quella venerazione, la quale, se in alcuni manca, è proprio per ignoranza.

Noi quindi delineeremo brevemente la procedura di cause così importanti, attenendoci più a sguardi panoramici che ad analisi di dettagli, la quale, se mai, potrà seguire in secondo tempo; procederemo con sistema ciclico, e dopo uno sguardo generale a tutta la materia, daremo quadri ancor generali, ma completi, delle parti organiche di essa. E saremmo ben lieti se i sacerdoti nostri lettori ne traessero argomento per opportuni trattenimenti serali col popolo; il quale, possiamo dirlo per esperienza di vita parrocchiale, ne riceverebbe grande vantaggio spirituale.

È notorio che per giungere alla beatificazione dei Servi di Dio si segue una procedura assai rigorosa, la quale presenta delle analogie con la procedura intesa a definire cause di diritto privato o di diritto pubblico; per le cause di beatificazione e di canonizzazione rimane ancora monumentale ed in massima parte tuttora vigente l'opera di Benedetto XIV, della quale si può dire una epitome la parte seconda del libro IV *De processibus* del Codice di diritto canonico: *De causis beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum*, canoni 1999–2141. Ivi dopo brevi battute di carattere introduttivo (can. 1999–2002) si tratta tutta la materia in cinque titoli, di cui nel primo si dispone sulle persone che hanno parte nel processo (tit. XXII, can. 2003–2018); nel secondo delle prove da ammettere in siffatti processi (tit. XXIII, can. 2019–2036), nel terzo della forma del processo di beatificazione, per la via ordinaria del non culto (tit. XXIV, can. 2037–2124), nel quarto della via straordinaria ed eccezionale del culto (tit. XXV, can. 2125–2135) e finalmente nel quinto si parla assai brevemente della canonizzazione dei Beati (tit. XXV, can. 2136–2141). Anche da questo semplice schema apparisce come la fase più lunga e più scabrosa sia quella della beatificazione, specialmente nella via ordinaria del non culto.

Questo processo di beatificazione per la via ordinaria del non culto prende il suo nome dal fatto che nessun culto publico è reso prima della causa al servo di Dio di cui si tratta; non si tratta cioè di uno di quei Servi di Dio che dopo il pontificato di Alessandro III e prima del tempo fissato dalla constituzione urbaniana (cioè dal 1181 al 1534) ebbero per legittima tolleranza publico culto (can. 2125). Siffatta procedura ordinaria dunque si svolge per tre gradi, che qui appena accenniamo per la intelligenza della interpretazione autentica in oggetto; il primo è quello della instruttoria del processo presso l'Ordinario del luogo, per lo più dove il Servo di Dio è morto; ivi con una triplice instruttoria si raccol-

gono testimonianze e documenti sulla vita, la fama di santità, le virtù, i prodigi o il martirio del Servo di Dio (*processo informativo*), poi si raccolgono testimonianze per provare che al Servo di Dio non è mai stato reso culto publico (processo *de non cultu*) e finalmente si ricercano tutti gli scritti del Servo di Dio per esser mandati con tutta la posizione a Roma per gli ulteriori sviluppi della causa (*processiculus diligentiarum*). Si passa così al secondo stadio e al vero principio della causa e che perciò dicesi *introduzione della causa* presso la S. Congregazione dei Riti, che per questa parte funziona come tribunale speciale: in questa fase si deve vedere se, delibata sommariamente la causa, sottoposto a severo controllo il processo ordinario, esaminati gli scritti, sia il caso che il S. Padre ammetta la causa presso la S. Congregazione e segni la Commissione. Comincia così il terzo stadio, che è quello dei *processi apostolici*; la causa torna, per delegazione del Pontefice, alla Curia diocesana ed, ivi esaurita, viene rimessa alla S. Congregazione, la quale dopo aver deciso sul valore del processo apostolico presso la Curia diocesana, la tratta essa fondamentalmente, con estrema cautela. Qui tutta la questione verte su due dubbi: *a*) se consti delle virtù eroiche del Servo di Dio o del suo martirio, *b*) se consti dei miracoli richiesti per la beatificazione; l'uno e l'altro dubbio vengono discussi in una triplice seduta della S. Congregazione, sulle memorie dell'Avvocato e del Promotore generale della Fede e sul parere dei Padri consultori, sempre assai numerosi. Se la definitiva risposta al primo dubbio è affermativa, al Servo di Dio si dà il titolo di *Venerabile*; se anche al secondo sarà data decisione affermativa, il S. Padre decreterà *tuto procedi posse ad beatificationem*, donde l'appellativo al decreto del *tuto*, e poi, ottenuto il breve apostolico, si procederà alla solenne beatificazione.

Queste varie fasi della procedura hanno, come si vede, alcune particolarità proprie, ma hanno pure elementi comuni e sono quelli previsti dai canoni introduttivi (1999–2002) e quelli dei titoli XXII e XXIII, dei quali diremo nel prossimo numero.

S. Romani
avvocato presso la S. C. dei Riti.

II.

La Toletana et Aliarum.

Interpretazione – Applicazione (1).

VII. – E quello che si insegnò nelle *animadversiones* dell'*Abulense?*

In quelle si tentò (forse dal Consultore) di conciliare o meglio di accomodare la indivisibilità dell'assegno giornaliero dei frutti quotidiani con la integrità del servizio corale richiesta per legge.

(1) Continuazione: v. fascicolo precedente.

Per riuscire all'intento si dovettero stabilire le seguenti tre proposizioni:

1° « Residentia canonici propria est assistentia officio chorali, quod comprehendit ex can. 413, § 2, psalmodiam horarum canonicarum et celebrationem Missae Conventualis ». In questa proposizione la parola *residentia* è intesa nello stesso senso che fu usata nella *Decretale* di Bonifacio VIII, p. v. c.; cioè di assistenza corale, condizione *sine qua non* richiesta per il lucro delle distribuzioni, e naturalmente anche dei frutti che sono distribuzioni: « Distributiones quotidianas, quae ... tantum *residentibus* tribuuntur ».

Se poi si volesse intendere che oltre alla residenza corale il canonico non avesse anche l'obbligo della residenza nel luogo del beneficio, comune con i vescovi e con i parroci, per la cui inadempienza soltanto si è puniti dalle disposizioni del canone 2381, allora si permetterebbe al prebendato di dimorare dove vuole e d'invocare la lontananza dalla chiesa quale *rationabilis corporis necessitas* di Bonifacio VIII, o legittimo impedimento fisico che farebbe lucrare, per il n. 5 del canone 420, frutti e distribuzioni.

2° « Praesumi debet (canonicus) velle potius suo jure non residendi per vacationem sibi permissam uti (cioè assentandosi dal coro per una ora canonica) quam velle suae obbligationi illegitime deficere ». Questa seconda proposizione stabilisce una presunzione legale, senza essere stabilita dalla legge, contro una evidente, universale verità di coscienza o di fatto. E la verità di fatto è questa: *a*) Se le assenze dal coro parziali seguono alle vacanze integralmente consumate, allora è un fatto, contro cui non è ammissibile alcuna presunzione, che il canonico non esercita alcun diritto, ma difetta nella integrità del servizio pur osservando la residenza. *b*) Se la consumazione delle vacanze integrali segue un numero anche rilevante di assenze parziali è anche una verità di coscienza che il canonico ha preferito piuttosto difettare in qualche parte al servizio prima e nei giorni obbligati, anzichè rinunziare al suo diritto di consumare le vacanze nella loro integrità. La presunzione nel caso per non fargli commettere dei piccoli difetti contro l'integrità del servizio, lo farebbe colpevole di un numero rilevante di vere e proprie illegittime assenze. *c*) Se in tutto l'anno non avesse fatto vacanze, ma solo assenze parziali in quasi tutti i giorni, allora è anche verità di fatto che il canonico per i tre mesi permessi avrebbe rinunziato alle vacanze, per gli altri giorni sarebbe venuto meno alla integrità del servizio corale, non mai alla residenza.

3° « Eum, qui non est praesens choro per integram diem, consumere unam diem vacationum; quod est illum diem computari debere inter dies absentiae, nec residentiae ». Questa terza proposizione è correlativamente uguale a quest'altra: « Eum qui est absens a choro

per totam diem, si ab una tantum hora canonica excusatur, consumere unam diem vacationum per totam diem excusatam ». E la ragione si è che il viziare di nullità le parti adempiute di un obbligo per ragione delle inadempiute, ha per correlativo che siano ritenute impossibili le parti possibili per ragione delle impossibili e dispensate le parti non dispensabili per ragione delle dispensate. (V. Scavini, *Tract. de leg.*, vol. I, n. 225, ed. 1890).

Dalla dottrina contenuta in tale proposizione *prono fluit alveo* che: « Qui non potest interesse choro per aliquam horam canonicam diei, potest per reliquas horas ad nihil tenetur, quia pars impossibilis trahit ad se possibiles », legittimando così, per la recitazione corale, quella 54ª proposizione in un grado molto meno assurdo da Innocenzo XI condannata per la recitazione privata dell'ufficio divino.

Ne verrebbe di conseguenza che il prebendato il quale prevedesse dalle diurne necessità del suo corpo (e chi sarebbe che non avrebbe simile previsione certa) che sarà impedito di assistere a qualche ora canonica, volendo potrebbe benissimo non andare affatto al coro e lucrare frutti e distribuzioni!

Da queste difficoltà intrinseche si deduce chiaro non essere stata mente della Sacra Congregazione con le *animadversiones* dell'*Abulense* di stabilire una nuova disciplina in fatto di residenza canonicale, ma piuttosto di esporre in forma speculativa le condizioni impossibili a cui sarebbe permesso di mantenere la indivisibilità dell'assegno giornaliero di frutti condizionati al servizio corale introdotta dalla consuetudine spagnuola.

In pratica difatti si starebbe all'*Abulense*; allo spirito e anche alla lettera:

1° Se il prebendato assistendo a tutte e singole le ore canoniche ritenesse per intero i frutti della giornata.

2° Se difettando in una o più ore canoniche ritenesse le distribuzioni corrispondenti alle ore in cui avesse prestato servizio e cedesse il resto. Questo fu insegnato tassativamente nelle *animadversiones*.

3° Se riconoscendo nei frutti della sua prebenda la natura di distribuzioni corali applicasse anche ad essi la divisione e ripartizione prescrittagli dall'*Abulense* per le distribuzioni semplici. Riconoscere poi nei frutti della prebenda canonicale la natura di distribuzioni è lo stesso, anche nel dubbio, che seguire la *pars tutior*, cioè di attenersi al sistema più rigido a favore del servizio corale, raccomandato e lodato dallo stesso Tridentino, Sess. XXI, Cap. 3, d. r. e al quale sempre si attenne la Sacra Congregazione del Concilio quando volle reprimere abusi, come nel caso del decreto *Decorem Domus Dei*.

VIII. – Le *Decisioni*, dunque, della Sacra Congregazione del Concilio, se ben si considerino nel loro spirito, condannavano giustamente una consuetudine locale, che permetteva ai singoli prebendati, e naturalmente ai rispettivi capitoli, di ridurre il servizio corale ai minimi termini e di attribuire frutti di prebende, che tutto lascia presumere si dovessero lucrare da chi soltanto interviene ai divini uffici, a chi a tutte le parti di essi uffici non interviene e per quelle parti a cui non interviene.

Ma quella certa confusione, che si nota nelle risposte, dovuta alla non appropriata invocazione, fatta dal proponente i quesiti del canone 2381, non possono essere ragione per estendere il vigore di tali *Decisioni* al di là dei casi per cui furono provocate. Non sono perciò esse applicabili ai nostri Capitoli dove vige la consuetudine già divenuta legge comune ordinaria in virtù del decreto di Bonifacio VIII e dei canoni del Tridentino, che fa lucrare i frutti per sola *ratione residentiae ac praebedae*, anche se non si va al coro e per cui i frutti stessi non si possono togliere se non agli irresidenti e agli equiparati ad essi; cioè i non servienti contumaci. Tale legge o consuetudine, integrata da quella di tenere la massa distribuzioni corali in quantità non inferiore al terzo delle prebende, non attentò mai all'integrità del servizio corale, né mai lasciò dubitare sull'estensione dell'obbligo del servizio medesimo.

IX. – Concludiamo questo modesto lavoro col richiamare noi stessi e i confratelli canonici e beneficiati favoriti in quest'ultimo modo dalla legge a considerare:

1° Che nobilissimo è l'ufficio cui essi son chiamati ad attendere: « in choro ad psallendum instituto, hymnis, et canticis Dei Nomen reverenter, distincte, devoteque laudare ». (Conc. Trident. Sess. c. 24, 12). Attendendo a un tale ufficio: « Illi canentes iungimur Almae Sionis aemuli ».

2° Che l'adempimento di un tale ufficio nella sua integrità è un obbligo di coscienza la cui trasgressione quando si estende a più giorni costituisce peccato grave, che dev'essere temuto più della perdita di tutti i frutti.

3° Che gli Ordinari non solo devono punire la irresidenza e la negligenza quando costituisce delitto nei singoli, non solo per reprimere abusi collettivi possono ottenere dalla Santa Sede la conversione di tutte le prebende in distribuzioni (1), ma in qualche caso particolare possono adottare provvedimenti disciplinari per prevenire e impedire lo stesso delitto.

---

(1) Ci par troppo! (*N. d. R.*).

Ma ciò detto, è pur lecito augurare che anche quegli Ecc.mi vescovi, i quali, cedendo alle sollecitazioni che si fecero anni or sono da alcune Riviste di Diritto Canonico, si affrettarono a imporre interpretazioni esagerate, vorranno riesaminare la questione. In confronto dei Documenti s. c. si può sperare che la loro prudenza li porterà a riconoscere l'errore e a correggerlo al più presto, con vantaggio di tutti, più d'ogni altro della logica del diritto.

Can. Prancesco Chirico.

ASCETICA SACERDOTALE

Sacerdos... assumptus.

1. Sacerdote, *nosce teipsum*! così esordii queste modeste conversazioni l'anno scorso, perchè questa mi pareva necessità inderogabile (cfr. « Monitore », 1935, pag. 186), e tu che mi seguisti non tardasti ad accorgerti di essere *alter Christus*, inviato da Dio presso gli uomini, delegato dagli uomini presso Dio (« Monitore », 1935, pag. 253) e misurasti con uno sguardo generale la dignità del tuo sacerdozio nella sua essenza e nella sua funzione (« Monitore », 1935, pag. 283). Mentre io così ti parlavo, anche toccando col dito certe piaghe (tanto che un vicario foraneo ne gemette e ritenne inopportune le nostre parole sgorgate da grande carità, da realistica visione del mondo nostro e dalla sensazione della improrogabile necessità di richiamare sacerdoti e fedeli alla conoscenza del sacerdozio), un altro cuore, un cuore grande di Padre meditava e gemeva e pregava e sperava con noi, il cuore del Papa, del dolce Cristo in terra. Appena due mesi dopo l'ultimo nostro colloquio, sotto la data del 20 dicembre 1935, Pio XI emanava l'enciclica *Ad catholici sacerdotii*, che la nostra rivista ha riportata per intero nella versione italiana: in essa è confermato dalla più alta autorità quanto noi andavamo meditando sul sacerdozio in rapporto ai tempi presenti e ci è dato un trattato completo su tale argomento.

Tuttavia non crediamo per questo che le nostre considerazioni perdano di interesse o di attualità, ne acquistano invece e ben maggiore, dappoiché da una parte contribuiranno a tener vivo un argomento così importante ed a far meditare più a lungo la parola del Papa, dall'altra fonderanno quest'ultimo documento con quelli che attraverso i secoli la Chiesa ci avea già forniti, particolarmente con la soavissima *Haerent animo*, che insieme ad altri documenti è passata in bella sintesi a formare i canoni 118–144 del Codice di diritto canonico. Né

si scandalizzino gli asceti di professione se in sede di ascetica parliamo di diritto canonico, né se ne adontino i canonisti; agli uni e agli altri ancora una volta diciamo che per noi il diritto è vita e la vita è ascesa a Dio in tutte le sue manifestazioni; diciamo agli asceti, specialmente se sacerdoti, che la loro formazione è manchevole assai se non si tiene a stretto contatto con tutto il *Codex*, e particolarmente con alcune parti di esso; tale manchevolezza nei loro scritti e nei loro discorsi lo stesso sottoscritto ha, con dolore, troppo spesso sentita; noi diciamo ai canonisti che se il diritto, particolarmente il diritto canonico, non lo si vive così, non lo si comprende e se ne rimane sempre al di fuori, come sta capitando da un certo tempo in qua alla maggior parte degli studiosi sia dell'uno che dell'altro giure: onde avviene, forse non di rado, che, persone anche piissime a lor modo, calpestino sacrosanti diritti altrui, o che persone formidabilmente corazzate di erudizione legale, cinicamente uccidano, mentre credono di amministrarla, la giustizia.

Il sacerdote anche in questo deve staccarsi dalla corrente e, se è il caso, andare animoso e sicuro anche contro corrente, sentendo che la sua è, come abbiamo detto, una missione, anzi la più alta missione e, nella legge cristiana, una missione divina nell'autore, nell'oggetto, nel fine, nei mezzi più efficaci, nella sorgente inesausta della sua efficacia, che egli è a tal fine un eletto, eletto non in blocco, come presso gli Ebrei lo era la tribù di Aronne, ma eletto, trascelto individualmente tra mille e mille, lui, per gli altri, per tutti.

Scelta libera da parte di Dio, né determinata se non dalla ineffabile liberalità divina; scelta quindi gratuita (*gratis accepistis*, Matt., X, 8) anzi misericordiosa da parte di Colui che chiamandoci ha chiuso gli occhi su tante nostre miserie e « nos liberavit et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum et gratiam quae data est nobis in Christo Jesu ante tempora saecularia » (*II Tim.*, I, 9), attrattiva di carità e di misericordia, come Egli stesso ci dice: « In charitate perpetua dilexi te; ideo *attraxi* te, miserans » (Jerem., XXXI, 3). Nè avrebbe potuto essere altrimenti, poiché « quis ascendet in montem Domini ? aut quis stabit in loco sancto eius ? innocens manibus et mundo corde » (*Ps. XXIII*, 3, 4): eppure « o miraculum stupendum ! o potestas ineffabilis ! o tremendum sacerdotii mysterium, spiritale ac sanctum, venerandum et irreprehensibile: quod Christus in hunc mundum veniens, *etiam indignis impertitus est !* (S. Cyprian. *De sacerdotio*).

E come per dire ai peccatori che Egli nonostante i loro peccati va in cerca di essi ed è disposto, ove si pentano, a far sovrabbondare la grazia ove abbondò il peccato, senza distinzione sceglie anche tra i peccatori i suoi apostoli e i suoi sacerdoti e conferisce loro un potere che neppure agli angeli sarà conferito, quello di redimere, come se a

ciascun d'essi dicesse: « Ego pro te rogavi . . . et tu . . . conversus, confirma, redime fratres tuos ! » Rifletti bene: « Sacerdotibus datum est, ut potestatem habeant quam Deus optimus neque Angelis, neque archangelis datam esse voluit » (Chrisost. *De sacerdot.*); poichè « sicut non Angelos sed semen Abrahae apprehendit ad faciendam redemptionem, sic non angelis sed hominibus, solisque sacerdotibus, Dominici corporis et sanguinis commisit consecrationem » (S. Bern. *Serm. ad Past.*); onde bisogna esclamare con S. Agostino (*Homil. II in Psalm. XXXVII*): « O veneranda sacerdotum dignitas, in quorum manibus, velut in utero Virginis, Filius Dei incarnatur », e con S. Dionigi (*De Eccles. hierarch.*, c. 1): « Angelica, imo divina est dignitas: qui sacerdotem dixit, prorsus divinum insinuavit virum », e con lo stesso S. Agostino « O felix exercitium ! qui creavit me, si fas est dicere, dedit mihi creare se; et qui creavit me sine me, ipse creavit se mediante me » (*Homil. in psalm. XXXVII*).

E tutto questo cumulo di meraviglie e di divine liberalità perchè ? per il vantaggio individuale del sacerdote ? no, lo abbiamo detto e qui lo ripetiamo, non per il solo sacerdote, ma per gli uomini, per tutti gli uomini: « omnis namque pontifex ex hominibus absumptus, *pro hominibus* constituitur in iis quae sunt ad Deum » (*Hebr.*, 5, 1). E fin dalle prime battute il Santo Padre Pio XI, in questa mirabile enciclica ricalca lo stesso pensiero: « Est enimvero sacerdos, ex divino afflatu mandatoque suscepto (per vocazione e per missione) praecipuus christianae iuvenum educationis apostolus idemque indefaticabilis adsertor », di quella educazione cristiana integrale e costante di cui lo stesso Santo Padre ha segnato mète e metodo nella enciclica *Divini illius Magistri* del 31 dicembre 1929; — inoltre « ipse (sacerdos) maritale vinculum Ecclesiae nomine auctoritateque ratum habens, bene eidem a Deo precatur, eiusque perpetuitatem sanctitatemque adversus libidinis cupidinisque nisus erroresque tutatur » opera ardua e diuturna, di studio e di multiforme indefesso apostolato sulla base posta dall'enciclica *Casti connubii* emanata dallo stesso Pontefice il 31 dicembre 1930; — inoltre « ipse, ut fraternam hominum necessitudinem praedicat, ut mutua omnibus iustitiae charitatisque evangelicae officia inculcat, ut denique – divitibus ac proletariae plebi affectanda omni opere veri nominis bona quasi digito demonstrans – animos, ob rei oeconomicae discrimen morumque demutationem exulceratos, pacare nititur, ita eo adiutricem operam confert, ut civilis Societatis ordinum conflictationes vel componantur feliciter, vel saltem mitigentur »: e qui un campo veramente immenso e fecondo, anche se contrastato, apresi all'apostolato del sacerdote che a questa sintesi programmatica cerchi un commento nella enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931, di Pio XI e nella *Rerum novarum* 15 maggio 1891 di

Leone XIII (cfr. « Rassegna di Morale e Diritto », 1935, pag. 329–341 e 414–429). « Est praeterea sacerdos illius paenitentiae sanctae expiationisque praeco atque excitator praestantissimus, ad quam quidem Nos bonos omnes adhortati sumus, ut impietates, turpitudines, flagitia, quae humanum genus in praesens tantopere temerant atque dedecorant, pro viribus resarciantur »; e bene a proposito il Santo Padre richiama i sublimi e pratici insegnamenti e moniti dati nella enciclica *Charitate Christi* del 3 maggio 1932, « quando quidem hodie – si unquam alias – divini Redemptoris misericordia indigemus eiusque venia ». Né Egli si nasconde le ostilità che i satelliti del male opporranno alla divina missione sociale del sacerdote (cfr. Encicl. *Acerba animi*, 29 settembre 1932) per scristianizzare la società; ma rassicura che non la vinceranno: « quod utique discupiunt vehementer, at *procul dubio* numquam assecuturi sunt »: queste parole sono l'eco della parola di Gesù: « non praevalebunt; . . . confidite, ego vici mundum »; il collaudo di venti secoli sta a provarlo.

Minimus.

CRONACA ECCLESIASTICA

Esposizione mondiale della stampa cattolica.

Martedì, 12 maggio, suo giorno onomastico, il S. Padre ha solennemente inaugurato la esposizione mondiale della stampa cattolica, che si sta celebrando per il 75° dell'*Osservatore Romano*.

All'indirizzo sereno, vibrante, solenne, del conte Dalla Torre, il S. Padre si degnava di rispondere leggendo (caso raro) uno di quei discorsi che non esitiamo a chiamare storici. Rallegratosi della imponente adunata mondiale, « cattolica dunque non soltanto nel senso teologico, ma anche nel senso geografico della parola », si doleva di due assenze, della Russia, dove un vero furore di odio contro Dio tutto va distruggendo, « tutto, tranne la invitta fedeltà e il vero, mirabile eroismo, che dànno, si può ben dire ogni giorno, nuovi gloriosissimi capitoli al martirologio »; della Germania, a Noi particolarmente cara, perché, contro ogni giustizia e verità, per artificiose volute identificazioni e confusioni fra religione e politica, non si vuole che vi esista una stampa cattolica »; e dopo avere delineata la lotta che nell'uno e nell'altro paese si fa alla stampa cattolica, con commozione visibile a cui nessuno dei presenti potette sottrarsi, esclamava: « all'uno e all'altro grande paese e grande popolo, a tutti e singoli i cari figli che vi abbiamo, vada da questo luogo, in quest'ora, il Nostro dolorante saluto e l'onorevole ricordo ». Dava poi, compiacendosi, il benvenuto ai presenti, esprimendo ai campioni della stampa cattolica le sue felici-

tazioni e la sua riconoscenza, portandoli « all'ordine del giorno dell'Orbe Cattolico ». E poiché essi attendevano la parola paterna non soltanto per sé, ma anche per lanciarla nei vortici delle loro rotative, il S. Padre sceglieva « alcune somme cose delle quali gli sembrava più necessario il richiamo nei pericoli e nelle minaccie del momento attuale; ad essi affidava tali cenni perchè non cessassero di tornarvi sopra per farli sempre più largamente intendere e secondare ».

Il più grande pericolo Egli segnalava nel comunismo, in tutte le forme e graduazioni, che tutto minaccia, impugna, insidia, « fino all'aperta e organizzata negazione e impugnazione di Dio, della Religione e della Chiesa cattolica: pericolo grande, totale, universale, nell'ampio programma e nei multiformi sistemi di lotta aperta od orpellata per trarre, né senza frutto, in inganno i poco accorti. Dicessero pure, quei dilettissimi figli, che il Vicario di Gesù Cristo è « profondamente preoccupato e addolorato di questo massimo pericolo che minaccia tutto il mondo, e che già in parecchie parti reca danni gravissimi, e più specialmente nel mondo europeo »; dicessero che Egli non cessa di segnalare il pericolo che molti si ostinano a non vedere o a non calcolare; dicessero « che è lavorare ed appianare le vie e facilitare i trionfi del segnalato pericolo, tutto quello che si lascia desiderare e mancare a tutela della pubblica moralità e a difesa e rimedio contro quel neopaganesimo al quale la immoralità così facilmente e quasi inevitabilmente si allea, sia pure sotto la vernice raffinata di civiltà materiale »; e soggiungeva con appassionato accento intraducibile, moniti che non possiamo riassumere.

La Chiesa Cattolica

E direte pure, dilettissimi figli, e non vi stancherete di ripetere, che il Vicario di Cristo non soltanto come Padre Comune di tutti i credenti, ma anche e più come figlio del suo tempo; non soltanto per il bene della Chiesa di cui è Capo, ma anche per il bene generale, crede e dice alto essere insurrogabile sussidio la Chiesa Cattolica come l'unica conservatrice del vero e genuino Cristianesimo. Che rimane infatti fuori della Chiesa Cattolica, dopo le vere devastazioni del così detto libero pensiero, del liberalesimo e delle diverse pretese Riforme, che rimane della dottrina di Gesù Cristo data dai Vangeli e dalla legittima Tradizione? Che cosa rimane dei Sacramenti da Gesù Cristo istituiti? Che cosa rimane della stessa Sua Persona? E nella Chiesa Cattolica non possiamo, nell'ora attuale, non additare come sussidio particolarmente provvidenziale l'Azione Cattolica, stata già l'efficace collaboratrice del primo Apostolato Gerarchico nella evangelizzazione del mondo giacente nel paganesimo antico.

La Chiesa e gli Stati.

Abbiamo espressamente detto che intendiamo parlare non soltanto come Capo della Chiesa Cattolica, ma anche e più come figlio del tempo nostro, e volevamo dire come personalmente testimoni e partecipi degli eventi che minacciano ai nostri contemporanei ed alle istituzioni nelle quali si svolge la loro vita e individuale e domestica e collettiva.

Parliamo così perché da un certo punto di vista – il punto di vista degli eventi ultimi e definitivi – più

penosamente ci preoccupiamo delle istituzioni sociali e statali puramente umane e terrene, che della stessa Cattolica Chiesa. Non è che non Ci affligga profondamente anche il solo pensiero delle tribolazioni che le forze del male preparano al mistico corpo di Gesù Cristo nella persona dei buoni e fedeli servi di Dio, e più ancora il pensiero del naufragio che tante anime patiranno nell'imperversare dell'errore e del vizio spalleggiati dalla violenza, dell'inganno, ed anche dalle inique leggi, come già per ripetuti saggi vediamo avvenire. Ma la Chiesa è istituzione divina ed ha in suo favore le divine promesse. Le forze avverse possono assumere le proporzioni più minacciose, i loro assalti possono diventare più che mai violenti od insidiosi, ma sta scritto: non praevalebunt; *è parola divina, e sillaba di Dio non si cancella. Certamente non fanno buona ed assennata politica (anche questo vogliamo dirvi) quelli che ostacolando la vita e l'azione della Chiesa ed anche solo impedendone il pieno e libero sviluppo, rinunciano con ciò stesso ai validi e preziosi contributi che Essa, ed Essa sola, può portare alla pubblica sicurezza, alla vera pace, al pubblico bene.*

Coi quali contributi la Chiesa Cattolica, voi lo direte altamente, non intende punto nulla usurpare di quello che alla politica propriamente detta appartiene in ragione del suo fine, usurpazione contro verità oggi affermata per creare alla Chiesa Cattolica ogni sorta di difficoltà ed escludere la sua benefica azione proprio da quei più vasti campi che ne hanno maggior bisogno e più ne profitterebbero: la gioventù, la famiglia, la scuola, la stampa, le masse popolari.

La Chiesa riconosce allo Stato la sua propria sfera d'azione e ne insegna, ne comanda il coscienzioso rispetto; ma non può ammettere che la politica faccia a meno della morale e non può dimenticare il precetto del Divin Fondatore che, secondo la forte e profonda espressione del nostro grande Manzoni (Osservazioni sulla Morale Cattolica, Capit. III, in Princ.) *le comandava di occuparsi in proprio, « di impadronirsi della morale » dovunque essa entra e deve entrare:* docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis (*Matt.* XXVIII, 20).

Per lo zelo missionario.

Ma bisogna pur finire: finiremo rilevando dapprima una coincidenza altrettanto felice che importante.

Hanno tenuto qui vicino a Noi e quasi sotto gli occhi Nostri le loro assisi annuali i zelatori centrali, i grandi zelatori delle Opere Pontificie per la Propagazione della Fede.

Voi non raccomanderete né esalterete mai abbastanza queste Opere che Noi vivissimamente desideriamo veder fiorire e portare degni frutti non solo in ogni diocesi, come già avviene, ma anche in ogni parrocchia, in ogni convitto e casa religiosa, in ogni famiglia. Il contributo che la Propagazione della Fede porta alla Nostra Esposizione sarà certamente una magnifica rivelazione per molti; per tutti un invito, una esortazione, una preghiera. Vogliamo aver detto tutto a tutti dicendo che si tratta della più vera e genuina continuazione del primo Apostolato Gerarchico, e dunque della più alta e importante efficienza dell'Azione Cattolica.

Un grande e buon popolo.

Finiremo poi impartendo dal cuore pieno di riconoscenza verso Dio e verso gli uomini tutte quelle benedizioni che il vostro interprete Ci chie-

deva; tutte e per tutti quelli ch'egli passava in rapida rassegna nella sua memore e pensata enumerazione: Governi e Ministri, Magistrati e Funzionari; persone ufficiali e persone private; vescovi e sacerdoti, religiosi e laici; lavoratori del pensiero e dell'arte, della tecnica e dell'opera manuale. Una grande benedizione a tutta questa Esposizione che tante preziose cose accoglie ed insegna: le conceda il buon Dio che ne ha così visibilmente benedetto la preparazione e ne ha fatto cadere gli inizii in così insperatamente propizio clima generale e locale, lontano e vicino, fino alla quasi esatta coincidenza colla letizia trionfale di tutto un grande e buon popolo per una pace che vuol essere e d'essere confida valido coefficiente e preludio di quella vera pace europea e mondiale, della quale l'Esposizione stessa vuol essere ed è un chiaro simbolo, un saggio reale, uno strumento efficace, una fervida e fiduciosa invocazione che in tante lingue vuol dire a tutti, a Dio e agli uomini, al Cielo ed alla terra Pace, pace, pace.

MANE NOBISCUM !

All'orrendo grido dei Senza–Dio la Nostra Esposizione risponde con la fiduciosa, affettuosa preghiera liturgica del tempo: Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit, *rimanete con noi, Signore: un torbido vespero, che sembra annuncio di più torbida notte, incombe al mondo intero: rimanete con noi, ed anche nelle tenebre ci splenderà e guiderà la vostra luce: rimanete con noi,* mane nobiscum Domine ».

CRONACA CIVILE

5, 9 Maggio 1936

Albo signanda lapillo nei fasti della civiltà, la data 5 maggio, quando le truppe del generale Badoglio, invocate, scongiurate dagli indigeni e dalle Legazioni estere entravano ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, devastata e saccheggiata d'ordine del negus sconfitto e fuggito portando via il tesoro dell'ex impero.

Dell'ingresso trionfale, che poneva fine ad una guerra in cui l'Italia era stata trascinata per difendere le sue colonie, tutelare la vita dei suoi figli e l'onore nazionale, il Duce dava l'annunzio radiodiffuso dal balcone di Palazzo Venezia, arringando l'innumere folla accalcata nella grande piazza e nelle adiacenze. Ivi stesso la sera del 9, alle ore dieci tra, l'indescrivibile entusiasmo e la generale commozione annunciava che i territorii e le genti già appartenenti all'impero etiopico erano annessi all'Italia e il Re d'Italia assumeva anche il titolo di Imperatore di Etiopia. Il discorso del Duce è una pietra miliare, che se per l'Italia e forse anche per l'Europa e per il mondo civile segna uno svolto della storia, per le popolazioni etiopiche, osannanti all'esercito italiano liberatore, segna addirittura il cominciamento della storia: ecco perchè il testo del discorso lapidario deve essere anche qui riportato.

Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le Forze armate dello Stato in Africa e in Italia, Camicie Nere della

Rivoluzione, Italiani e Italiane in Patria e nel mondo, ascoltate:

Con le decisioni che fra pochi istanti conoscerete e che furono acclamate dal Gran Consiglio del Fascismo, un grande evento si compie: viene suggellato il destino dell'Etiopia, oggi 9 maggio, quattordicesimo anno dell'Era fascista.

Tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente, e la vittoria africana resta nella storia della Patria integra e pura come i Legionari caduti e superstiti la sognavano e la volevano. L'Italia ha finalmente il suo Impero.

Impero fascista, perchè porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza del Littorio romano, perchè questa è la mèta verso la quale durante quattordici anni furono sollecitate le energie prorompenti e disciplinate delle giovani gagliarde generazioni italiane. Impero di pace, perchè l'Italia vuole la pace per sé e per tutti e si decide alla guerra soltanto quando vi è forzata da imperiose incoercibili necessità di vita. Impero di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni dell'Etiopia. È nella tradizione di Roma, che dopo aver vinto associava i popoli al suo destino.

Ecco la legge, o Italiani, che chiude un periodo della nostra storia e ne apre un altro come un immenso varco aperto su tutte le possibilità del futuro.

1° *I territori e le genti che appartenevano all'Impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena e intera del Regno d'Italia.*

2° *Il titolo di Imperatore d'Etiopia viene assunto per sé e per i suoi successori dal Re d'Italia.*

Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le Forze armate dello Stato in Africa e in Italia, Camicie Nere, Italiani e Italiane!

Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'Impero, lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi.

In questa certezza suprema levate in alto, Legionari, le insegne, il ferro e i cuori, a salutare dopo quindici secoli la riapparizione dell'Impero sui colli fatali di Roma.

Ne sarete voi degni?

(La folla grida: *SI!*).

Questo grido è come un giuramento sacro che vi impegna dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, per la vita e per la morte.

Camicie Nere, Legionari: Saluto al Re!

Il decreto-legge è stato poi convertito in legge dopo l'approvazione unanime data dalla Camera dei deputati il 14 e dei senatori il 16 maggio 1936. *Incipit vita nova.*

RECENSIONI

Rassegna di Morale e Diritto, anno II, n. 1, quad. V, marzo 1936 (Roma, Via Machiavelli, 50).

Le sintesi fanno un passo innanzi. Preoccupato di dare alla sua ricostruzione morale e giuridica una base solidamente scientifica il Direttore rivendicò nel primo fascicolo del 1935 il valore dell'umano conoscere e delineò la genesi psicologica del problema morale; passò poi a saggiare il valore della Storia (fascicolo II, 1935) e additò i due capisaldi della Storia nel fatto consacrato

dai secoli della diffusione del diritto romano (pagano e poi cristiano) e del diritto canonico, cioè della civiltà due volte romana nella civiltà di tutti i popoli (fasc. III): contemporaneamente richiamava l'attenzione sui presupposti *razionali* del problema morale e dava la introduzione al diritto civile. Nel fascicolo successivo impostava il problema cruciale, rivolgendo le sue prime indagini al Centro della Storia; indagini che saranno continuate nei prossimi fascicoli. Intanto questo primo fascicolo dell'anno II, il quaderno V della serie, ingrana un altro problema non meno poderoso ed urgente, affidato ad un dottore X. Y., che ama restare nell'incognito, ma che non riesce tuttavia a nascondere la sua formidabile preparazione scientifica. Egli ha finalmente accettato dal direttore di farsi conoscere *l'uomo com'è* (titolo indovinatissimo di questo primo articolo) nei suoi varii aspetti fisiologico, anatomico, biologico, psicologico, logico, etico, sociale, giuridico, preistorico, storico, religioso, economico ecc. . . glie ne saremo veramente grati tutti, specialmente noi sacerdoti, parroci, direttori di anime, direttori di istituti e di convitti, studiosi di morale, uomini di legge civile e canonica. . . Il direttore intanto continua le sue sintesi di diritto civile passando in rassegna *Le categorie supreme del diritto*, articolo importante anche per il diritto canonico e per la morale.

Tra gli studi rileviamo subito quello dell'avv. G. B. Migliori su *La moralità della professione dell'avvocatura* (pagine 18–36), che è un vero trattatello sereno, limpido, vivo, attraente, preciso, di morale professionale; segue il dott. Indelicato con uno studio acuto, pacato, dotto su *L'inscindibilità dei Patti Lateranensi* e la seconda puntata del dott. Bruni, *Della politica come filosofia*, pagine serene e sicure che illuminano l'anima del lettore e che vorremmo largamente, largamente diffuse. Nelle note e discussioni il prof. Buonocore finisce il dotto studio sul tema grave e attuale *Della intangibilità del Sacro Patrimonio*, confutando a logica serrata i gravi errori di una recente sentenza del Supremo Collegio della Cassazione; il dott. De Sanctis torna sul tema *Se il vicario generale possa amministrare la giustizia*, facendo varie osservazioni sullo studio del Mancini pubblicato in argomento sul fascicolo III della stessa rassegna; il dott. Averna fa opportune osservazioni su *La sentenza e la motivazione di essa*, osservazioni che se sono state suggerite da sentenze di tribunali civili, hanno grande valore e viva attualità anche per i tribunali ecclesiastici, onde vanno segnalate all'attenta considerazione delle curie diocesane; finalmente l'avv. P. Gubitosi, con l'acume e la competenza affinata da studi severi e dalla pratica forense come magistrato e ora come apprezzatissimo professionista, continua a toccare delicati problemi pratici sull'amministrazione della giustizia, dandoci in questa IV puntata *I magistrati* rilievi e suggerimenti che riteniamo utili e. . . urgenti in. . . utroque foro. Segue una nutrita segnalazione di opere di introduzione biblica neotestamentaria, etica, filosofia del diritto e della politica, teologia morale e di discipline affini.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16